

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ESERCIZIO DELLA ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA

Regio Decreto - Legislativo 16 ottobre 1924 n. 1755
(G.U. 13 novembre 1924 n. 265)

Art. 1

Nessuno può esercitare l'odontoiatria e la protesi dentaria, se non abbia superato l'esame di Stato in Medicina e Chirurgia, salvi i diritti acquisiti dai laureati in medicina e chirurgia a tutto il 31 dicembre 1923 e da coloro che sono legalmente abilitati ad esercitare l'odontoiatria e la protesi dentaria in virtù di disposizioni anteriori a quelle del presente decreto.

Art. 2

Alle prove orali e pratiche prescritte dall'art. 38 del regio decreto 29 giugno 1924, n. 1388, per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo è aggiunta una prova di odontoiatria e protesi dentaria.

Art. 3

Sono abrogate le disposizioni del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2910, e le conseguenti disposizioni del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, del regolamento generale universitario approvato col regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e del regio decreto 29 giugno 1924, n. 1388, riguardanti la professione di odontoiatra.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.